

AGENZIA DELLE ENTRATE

Informativa alle OO.SS.

Sono pervenute diverse segnalazioni da parte di alcune OO.SS. e di singoli dipendenti in merito al conguaglio fiscale effettuato in sede di corresponsione dello stipendio del mese di febbraio. Viene, in particolare, lamentata sia la rilevante entità dello stesso, sia la scarsa conoscenza dei fenomeni che lo hanno determinato.

Al riguardo occorre, preliminarmente, considerare che ogni anno sullo stipendio di febbraio vengono ricalcolate le ritenute ai fini IRPEF sul totale degli emolumenti percepiti dai dipendenti nell'anno precedente. Tale situazione reddituale varia da dipendente a dipendente, principalmente in considerazione dell'entità delle competenze accessorie percepite, dell'aliquota ad esse applicata, della posizione economica rivestita.

Qualora il conguaglio fiscale sia di entità superiore a € 300, il servizio competente dell'ex Ministero del Tesoro che provvede al pagamento degli stipendi suddivide la somma in due rate, anziché in un'unica soluzione.

Le ragioni che hanno determinato un maggiore importo dei conguagli fiscali dell'anno in corso rispetto agli anni precedenti sono diverse.

Va innanzitutto considerato l'abbassamento per i redditi più bassi delle aliquote fiscali, che ha implicato, dallo scorso anno, la soppressione dell'aliquota del 33%, solitamente usata nella liquidazione delle competenze accessorie, e l'istituzione di quella del 27%. Fino al 2006, quindi, il recupero fiscale scaturito dall'eventuale superamento della fascia di reddito tassata con l'aliquota del 33%, veniva calcolato al 39%, con una differenza tra le aliquote di soli 6 punti percentuali (33% - 39%). Con il conguaglio fiscale di quest'anno, invece, la differenza di aliquota di 11 punti percentuali (27% - 38%). Tale situazione incide significativamente nel caso di pagamento di competenze accessorie relative all'anno in corso, cosa che è avvenuta nel 2007 con il pagamento dei due acconti della produttività 2007. Infine, anche se in misura molto minore, la tassazione della quota di buoni pasto (€ 1,71) che eccede la parte non imponibile determina, anch'essa, conguaglio fiscale. Solo questa voce, considerando un dipendente che percepisca buoni pasto per tutti i giorni lavorativi dell'anno (250 circa), arriva ad incidere sul conguaglio fiscale fino ad ottanta euro.

L'Agenzia ha già intrapreso in collaborazione con il competente servizio del Tesoro tutte le iniziative volte ad evitare in futuro, per quanto possibile, conguagli di tale entità.

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI